

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe

tra

V(omissis) titolare dell'omonima impresa individuale (omissis), con sede in (omissis), rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis) presso il cui studio, in (omissis), è elettivamente domiciliata

- attore -

contro

BANCA (P.IVA omissis), con sede in omissis, rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis), presso il cui studio, in (omissis), è elettivamente domiciliata

- convenuta -

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato V(omissis) ha convenuto in giudizio **BANCA**, oggi **BANCA S.p.A. SPA**, deducendo che: ha intrattenuto con il predetto istituto di credito il rapporto di conto corrente ordinario n. xxxx dal 17.5.2004 al 16.5.2016 ed il rapporto di mutuo ipotecario, stipulato 19.5.2004 (atto Rep. n. XXX Racc. n. 11421 Notaio (omissis)), a tasso variabile, per l'importo di € 125.000,00 integralmente restituito attraverso le 84 rate mensili previste; quanto al rapporto di conto corrente, sono stati applicati interessi anatocistici, ultralegali e commissione di massimo scoperto in modo illegittimo; quanto al mutuo, è stata superata la soglia usuraria prevista per gli interessi corrispettivi da parte della sommatoria di interessi corrispettivi e moratori previsti in contratto e, comunque, considerando la penale di estinzione anticipata.

Ha, pertanto, richiesto di condannare parte convenuta alla restituzione dell'indebito ricevuto ed al risarcimento dei danni.

1.2. – Si è costituita BANCA (già Banca), la quale ha eccepito, in via preliminare, la nullità della citazione per violazione dell'art. 163 n.4 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 164 c.p.c. e la prescrizione del diritto alla ripetizione invocato da parte attrice e, nel merito, l'infondatezza delle pretese attoree.

1.3. – Con ordinanza del 31.10.2019 è stata rigettata la richiesta, formulata da V(omissis), di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa ai rapporti bancari per cui è causa, risultando provata la messa a disposizione degli stessi da parte dell'Istituto di credito.

Con lo stesso provvedimento è stata, inoltre, rigettata la richiesta di CTU in quanto le pretese attoree sono apparse demandabili al giudicante senza ausili tecnici.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parte, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., seguita dallo scambio di memorie ivi previste.

2. – Ciò posto, le domande di parte attrice sono infondate.

2.1. – Occorre innanzitutto considerare che, secondo la Suprema Corte, “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33009 del 13/12/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 1550 del 19/01/2022).

Nel caso di specie, il ricorrente ha, però, eccepito la nullità delle clausole di previsione degli interessi ultralegali, anatocistici e della commissione di massimo scoperto senza produrre il relativo contratto (come evidenziato nella stessa CTP allegata, pag. 2), sicché non ha assolto al suo onere probatorio.

2.2. – Quanto al mutuo, l’attrice, come detto, ha eccepito l’usurarietà degli interessi confrontando la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori con il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi e comunque equiparando agli interessi la penale di estinzione anticipata.

Tuttavia, in primo luogo, non ha provato – e, per il vero, neppure dedotto – che le sono stati concretamente applicati interessi moratori o che vi è stata l’estinzione anticipata del mutuo. In secondo luogo ha prospettato valutazioni di usurarietà, metodologicamente errate.

Invero, la Suprema Corte, ha chiarito che, alla luce del principio di simmetria, “non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n. 16303, cui “adde” Cass., 18/01/2019, n. 1464) [...]; ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori; la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio; i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi; ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello; non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art. 2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (Sez. 3, Sentenza n. 7352 del 7.3.2022).

Ha, inoltre, precisato, ai fini della valutazione della eventuale usurarietà degli interessi moratori, “il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti” (Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/9/2020)

2.3. – Pertanto, la domanda di ripetizione di indebito proposta dall’attrice va rigettata in relazione sia al mutuo che al rapporto di conto corrente.

Non è poi emerso alcun fatto illecito che possa giustificare la sua pretesa risarcitoria.

3. – Segue, per la soccombenza, la condanna dell’attrice al pagamento delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei parametri medi del DM 55/2014 in relazione ai giudizi di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al quarto scaglione di valore per le fasi studio, introduttiva e decisionale – in € 5.810,00, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta le domande di parte attrice, condannandola al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 5.810,00, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte convenuta.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Paola, 3 febbraio 2023

Il Giudice
Antonio SCORTECCI